COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 19.6.2025
COM(2025) 316 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2016/429 relativo alle malattie animali trasmissibili ("normativa in materia di sanità animale")

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2016/429 relativo alle malattie animali trasmissibili ("normativa in materia di sanità animale")

1. INTRODUZIONE

Il regolamento (UE) 2016/429 relativo alle malattie animali trasmissibili ("normativa in materia di sanità animale")[1] è stato adottato nel 2016. Il regolamento è entrato in vigore il 21 aprile 2016 ed è applicabile dal 21 aprile 2021.

Il regolamento sostituisce l'intero corpus legislativo completamente armonizzato in materia di sanità animale (39 direttive e regolamenti) e fornisce un quadro normativo più semplice e flessibile, garantendo nel contempo un approccio alle prescrizioni in materia di sanità animale maggiormente basato sul rischio e il miglioramento della preparazione alle malattie nonché della prevenzione e del controllo delle malattie trasmissibili elencate.

Il regolamento chiarisce inoltre il ruolo dei diversi attori nel campo della sanità animale e rende possibile ridurre gli oneri amministrativi per gli agricoltori, gli altri operatori e le autorità competenti senza compromettere lo stato sanitario degli animali nell'Unione. Offre inoltre strumenti più idonei per affrontare le situazioni di crisi (ad esempio in caso di malattie emergenti) o per affrontare rischi specifici (come la resistenza antimicrobica) e contribuisce a ridurre le perdite economiche provocate da focolai di malattie.

In base alle disposizioni del regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare un ampio numero di atti delegati e di esecuzione. Il regolamento impone inoltre alla Commissione l'obbligo di riferire ai colegislatori in merito all'esercizio dei poteri delegati di cui al regolamento stesso.

2. BASE GIURIDICA

La presente relazione è prescritta dall'articolo 264, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429. A norma di tale disposizione, il potere di adottare atti delegati per quanto riguarda le questioni ivi elencate è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 20 aprile 2016 e la Commissione è tenuta a elaborare una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La relazione precedente è stata pubblicata il 12 febbraio 2021([2]).

Ai sensi dell'articolo 264, paragrafo 3, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 5, all'articolo 5, paragrafi 2 e 4, all'articolo 14, paragrafo 3, all'articolo 16, paragrafo 2, all'articolo 18, paragrafo 3, all'articolo 20, paragrafo 3, all'articolo 29, all'articolo 31, paragrafo 5, all'articolo 32, paragrafo 2, all'articolo 37, paragrafo 5, all'articolo 39, all'articolo 41, paragrafo 3, all'articolo 42, paragrafo 6, all'articolo 47, paragrafo 1, all'articolo 48, paragrafo 3, all'articolo 53, paragrafo 2, all'articolo 54, paragrafo 3, all'articolo 55, paragrafo 2, all'articolo 58,

([1]) *GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.*

([2]) COM(2021) 57 final.

paragrafo 2, all'articolo 63, all'articolo 64, paragrafo 4, all'articolo 67, all'articolo 68, paragrafi 2 e 3, all'articolo 70, paragrafo 3, all'articolo 72, paragrafo 2, all'articolo 73, paragrafo 3, all'articolo 74, paragrafo 4, all'articolo 76, paragrafo 5, all'articolo 77, paragrafo 2, all'articolo 87, paragrafo 3, all'articolo 94, paragrafo 3, all'articolo 97, paragrafo 2, all'articolo 101 paragrafo 3, all'articolo 106, paragrafo 1, all'articolo 109, paragrafo 2, all'articolo 118, paragrafi 1 e 2, all'articolo 119, paragrafo 1, all'articolo 122, paragrafi 1 e 2, all'articolo 125, paragrafo 2, all'articolo 131, paragrafo 1, all'articolo 132, paragrafo 2, all'articolo 135, all'articolo 136, paragrafo 2, all'articolo 137, paragrafo 2, all'articolo 138, paragrafo 3, all'articolo 139, paragrafo 4, all'articolo 140, all'articolo 144, paragrafo 1, all'articolo 146, paragrafo 1, all'articolo 147, all'articolo 149, paragrafo 4, all'articolo 151, paragrafo 3, all'articolo 154, paragrafo 1, all'articolo 156, paragrafo 1, all'articolo 160, paragrafi 1 e 2, all'articolo 161, paragrafo 6, all'articolo 162, paragrafi 3 e 4, all'articolo 163, paragrafo 5, all'articolo 164, paragrafo 2, all'articolo 165, paragrafo 3, all'articolo 166, paragrafo 3, all'articolo 167, paragrafo 5, all'articolo 168, paragrafo 3, all'articolo 169, paragrafo 5, all'articolo 176, paragrafo 4, all'articolo 181, paragrafo 2, all'articolo 185, paragrafo 5, all'articolo 189, paragrafo 1, all'articolo 192, paragrafo 2, all'articolo 197, paragrafo 3, all'articolo 200, paragrafo 3, all'articolo 201, paragrafo 3, all'articolo 202, paragrafo 3, all'articolo 203, paragrafo 2, all'articolo 204, paragrafo 3, all'articolo 205, paragrafo 2, all'articolo 211, paragrafo 1, all'articolo 213, paragrafo 1, all'articolo 214, all'articolo 216, paragrafo 4, all'articolo 218, paragrafo 3, all'articolo 221, paragrafo 1, all'articolo 222, paragrafo 3, all'articolo 223, paragrafo 6, all'articolo 224, paragrafo 3, all'articolo 228, paragrafo 1, all'articolo 230, paragrafo 3, all'articolo 234, paragrafo 2, all'articolo 237, paragrafo 4, all'articolo 239, paragrafo 2, all'articolo 240, paragrafo 2, all'articolo 241, paragrafo 2, all'articolo 242, paragrafo 2, all'articolo 245, paragrafo 3, all'articolo 246, paragrafo 3, all'articolo 249, paragrafo 3, all'articolo 252, paragrafo 1, all'articolo 254, all'articolo 263, all'articolo 271, paragrafo 2, all'articolo 272, paragrafo 2, all'articolo 279, paragrafo 2, e all'articolo 280, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/429.

L'articolo 264, paragrafo 3, del regolamento stabilisce che la delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo, mentre l'articolo 264, paragrafo 4, stabilisce che la delega di potere può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

3. ESERCIZIO DELLA DELEGA

La Commissione ha esercitato la delega basata sul regolamento (UE) 2016/429 a partire dal 2018 e nel 2021 ha elaborato una relazione sui poteri esercitati nel periodo dal 2016 al 2021([3]).

La presente è la seconda relazione sui poteri esercitati a norma del regolamento citato e copre un periodo di cinque anni dall'ultima relazione, a partire dal 2021.

Durante il periodo di riferimento della relazione, la Commissione ha esercitato i propri poteri delegati adottando i seguenti atti delegati:

- regolamento delegato (UE) 2022/139 della Commissione, del 16 novembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la gestione, lo stoccaggio e il rinnovo delle scorte delle banche dell'Unione degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici e le prescrizioni in

([3]) COM(2021) 57 final.

materia di biosicurezza, bioprotezione e biocontenimento per il funzionamento di tali banche([4]);

- regolamento delegato (UE) 2023/361 della Commissione, del 28 novembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'uso di taluni medicinali veterinari ai fini della prevenzione e del controllo di determinate malattie elencate([5]);

- regolamento delegato (UE) 2024/2623 della Commissione, del 30 luglio 2024, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per il riconoscimento dello status di indenne da malattia dei compartimenti che detengono animali terrestri([6]).

Finora la Commissione ha utilizzato 85 dei 110 conferimenti di poteri per l'adozione di atti delegati previsti dal regolamento (UE) 2016/429.

La tabella seguente indica gli ulteriori atti adottati dopo la pubblicazione della precedente relazione e i pertinenti conferimenti di poteri di cui al regolamento (UE) 2016/429.

([4]) *GU L 23 del 2.2.2022, pag. 1.*

([5]) *GU L 52 del 20.2.2023, pag. 1.*

([6]) *GU L, 2024/2623, 4.10.2024.*

Atto delegato	Conferimenti di poteri di cui al regolamento (UE) 2016/429
Regolamento delegato (UE) 2022/139 della Commissione, del 16 novembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la gestione, lo stoccaggio e il rinnovo delle scorte delle banche dell'Unione degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici e le prescrizioni in materia di biosicurezza, bioprotezione e biocontenimento per il funzionamento di tali banche	Articolo 48, paragrafo 3
Regolamento delegato (UE) 2023/361 della Commissione, del 28 novembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'uso di taluni medicinali veterinari ai fini della prevenzione e del controllo di determinate malattie elencate	Articolo 47, paragrafo 1
Regolamento delegato (UE) 2024/2623 della Commissione, del 30 luglio 2024, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per il riconoscimento dello status di indenne da malattia dei compartimenti che detengono animali terrestri	Articolo 37, paragrafo 5

Inoltre diversi regolamenti delegati adottati prima del 2021 e inclusi nella relazione precedente sono stati modificati come segue:

Regolamento delegato:	Modificato da:	Conferimenti di poteri di cui al regolamento (UE) 2016/429
Regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, che integra il	Regolamento delegato (UE) 2020/1625 della Commissione del 25 agosto 2020([8])	Articolo 118, paragrafi 1 e 2

([8]) *GU L 366 del 4.11.2020, pag. 1.*

regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova([7])	Regolamento delegato (UE) 2021/2168 della Commissione del 21 settembre 2021([9])	Articolo 94, paragrafo 3, articolo 97, paragrafo 2, articolo 118, paragrafi 1 e 2, e articolo 122, paragrafo 2
	Regolamento delegato (UE) 2023/590 della Commissione del 12 gennaio 2023([10])	Articolo 3, paragrafo 5, articolo 87, paragrafo 3, articolo 94, paragrafo 3, articolo 97, paragrafo 2, articolo 101, paragrafo 3, articolo 106, paragrafo 1, articolo 118, paragrafi 1 e 2, articolo 119, paragrafo 1, articolo 122, paragrafo 2, articolo 271, paragrafo 2, e articolo 279, paragrafo 2
Regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale e le prescrizioni in materia di tracciabilità e di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di materiale germinale di determinati animali terrestri detenuti([11])	Regolamento delegato (UE) 2021/880 della Commissione del 5 marzo 2021([12])	Articolo 122, paragrafi 1 e 2, articolo 160, paragrafi 1 e 2, articolo 162, paragrafi 3 e 4, articolo 163, paragrafo 5, articolo 164, paragrafo 2, articolo 165, paragrafo 3, e articolo 279, paragrafo 2
	Regolamento delegato (UE) 2023/647 della Commissione del 13 gennaio 2023([13])	Articolo 160, paragrafi 1 e 2, articolo 162, paragrafo 4, e articolo 164, paragrafo 2

([7]) *GU L 314 del 5.12.2019, pag. 115.*

([9]) *GU L 438 del 8.12.2021, pag. 38.*

([10]) *GU L 79 del 17.3.2023, pag. 46.*

([11]) *GU L 174 del 3.6.2020, pag. 1.*

([12]) *GU L 194 del 2.6.2021, pag. 1.*

([13]) *GU L 81 del 21.3.2023, pag. 1.*

Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate([14])	Regolamento delegato (UE) 2021/1140 della Commissione del 5 maggio 2021([15])	Articolo 67, primo comma, e articolo 272, paragrafo 2
	Regolamento delegato (UE) 2023/751 della Commissione del 30 gennaio 2023([16])	Articolo 67
Regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova([17])	Regolamento delegato (UE) 2021/1706 della Commissione del 14 luglio 2021([18])	Articolo 131, paragrafo 1, articolo 135, articolo 136, paragrafo 2, articolo 140, articolo 144, paragrafo 1, articolo 147 e articolo 156, paragrafo 1
	Regolamento delegato (UE) 2023/118 della Commissione del 23 settembre 2022([19])	Articolo 140, lettera b), e articolo 149, paragrafo 4
	Regolamento delegato (UE) 2023/2515 della Commissione dell'8 settembre 2023([20])	Articolo 131, paragrafo 1, lettere c) e d), articolo 132, paragrafo 2, articolo 140, lettera b), articolo 144, paragrafo 1, lettere a) e b), articolo 146, paragrafo 1, e articolo 149, paragrafo 4
	Regolamento delegato (UE) 2024/3160 della Commissione del 9 ottobre 2024([21])	Articolo 131, paragrafo 1, lettere c) e d)

([14]) *GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64.*

([15]) *GU L 247 del 13.7.2021, pag. 50.*

([16]) *GU L 100 del 13.4.2023, pag. 7.*

([17]) *GU L 174 del 3.6.2020, pag. 140.*

([18]) *GU L 339 del 24.9.2021, pag. 56.*

([19]) *GU L 16 del 18.1.2023, pag. 1.*

([20]) *GU L, 2023/2515, 14.11.2023.*

([21]) *GU L, 2024/3160, 20.12.2024.*

Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti([22])	Regolamento delegato (UE) 2021/881 della Commissione del 23 marzo 2021([23])	Articolo 29, frase introduttiva e lettere a) e d), articolo 31, paragrafo 5, frase introduttiva e lettere a) e b), articolo 32, paragrafo 2, frase introduttiva e lettera c), articolo 41, paragrafo 3, frase introduttiva e lettere a) e b), e articolo 42, paragrafo 6
	Regolamento delegato (UE) 2023/1570 della Commissione del 23 maggio 2023([24])	Articolo 42, paragrafo 6
	Regolamento delegato (UE) 2023/1798 della Commissione del 10 luglio 2023([25])	Articolo 29, lettere a) e d), articolo 37, paragrafo 5, articolo 39 e articolo 41, paragrafo 3
Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale([26])	Regolamento delegato (UE) 2021/1703 della Commissione del 13 luglio 2021([27])	Articolo 234, paragrafo 2, articolo 237, paragrafo 4, e articolo 239, paragrafo 2
	Regolamento delegato (UE) 2021/1705 della Commissione del 14 luglio 2021([28])	Articolo 234, paragrafo 2, articolo 237, paragrafo 4, articolo 239, paragrafo 2, e articolo 279, paragrafo 2
	Regolamento delegato (UE) 2022/54 della Commissione del 21 ottobre 2021([29])	Articolo 239, paragrafo 2

([22]) *GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211.*

([23]) *GU L 194 del 2.6.2021, pag. 10.*

([24]) *GU L 192 del 31.7.2023, pag. 9.*

([25]) *GU L 233 del 21.9.2023, pag. 24.*

([26]) *GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379.*

([27]) *GU L 339 del 24.9.2021, pag. 29.*

([28]) *GU L 339 del 24.9.2021, pag. 40.*

([29]) *GU L 10 del 17.1.2022, pag. 1.*

	Regolamento delegato (UE) 2023/119 della Commissione del 9 novembre 2022([30])	Articolo 3, paragrafo 5, articolo 234, paragrafo 2, articolo 237, paragrafo 4, e articolo 239, paragrafo 2

Alcuni conferimenti di poteri di cui al regolamento (UE) 2016/429 ad oggi non sono stati utilizzati per i motivi illustrati di seguito.

- Finora non sono stati utilizzati i conferimenti di poteri di cui all'articolo 14, paragrafo 3, per quanto riguarda le attività che le autorità competenti possono delegare a veterinari non ufficiali, e all'articolo 16, paragrafo 2, per quanto riguarda le misure di sicurezza nei laboratori. La Commissione continua a valutare la necessità di preparare atti specifici concernenti entrambi i conferimenti.
- Finora non sono stati utilizzati i conferimenti di poteri di cui all'articolo 18, paragrafo 3, e all'articolo 20, paragrafo 3, relativi alla notifica e alla comunicazione delle malattie. La Commissione valuterà la necessità di agire in tal senso alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione pratica delle nuove norme. Le stesse considerazioni valgono per i conferimenti di poteri di cui all'articolo 151, paragrafo 3, riguardanti l'autodichiarazione per i movimenti di animali terrestri e all'articolo 167, paragrafo 5, relativi alle deroghe agli obblighi in materia di certificati sanitari relativamente ai movimenti di prodotti di origine animale.
- Finora non è stato utilizzato il conferimento di poteri di cui all'articolo 109, paragrafo 2, riguardo alla registrazione di informazioni relative a specie animali diverse da quelle indicate nel regolamento di base nella base dati informatizzata degli animali terrestri detenuti. Il conferimento dev'essere tuttavia prorogato per consentire alla Commissione di stabilire i requisiti della base dati informatizzata per tali specie animali, se e quando se ne presenterà la necessità. Conformemente a tale disposizione, la Commissione valuta costantemente la necessità di procedere alla preparazione di un atto delegato che stabilisca tali requisiti.
- Finora non sono stati utilizzati i conferimenti di poteri di cui all'articolo 138, paragrafo 3, e all'articolo 139, paragrafo 4, relativi alla concessione di deroghe da parte delle autorità competenti per determinati movimenti di animali terrestri. Condizioni analoghe valgono per i conferimenti di poteri di cui agli articoli 200 e 204, relativi a determinati tipi di movimenti di animali acquatici, e all'articolo 214, per quanto riguarda norme in materia di certificazione sanitaria per tipi specifici di movimenti di animali acquatici. La Commissione valuterà costantemente l'esigenza di intervenire in tal senso alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione pratica delle nuove norme.
- Finora non è stato utilizzato il conferimento di poteri di cui all'articolo 228, che consente alla Commissione di stabilire prescrizioni in materia di sanità animale riguardanti "altri animali", ossia animali che non sono terrestri né acquatici. La Commissione finora non è intervenuta, ma dovrebbe essere in grado di stabilire prescrizioni in materia di sanità animale per tali animali (per esempio rettili e anfibi) qualora il relativo rischio sanitario esiga per tali specie norme di tracciabilità, prevenzione o controllo delle malattie più dettagliate o specifiche.

([30]) *GU L 16 del 18.1.2023, pag. 5.*

- Finora non è stato utilizzato il conferimento di poteri di cui all'articolo 230, paragrafo 3, che prevede la limitazione della possibilità per gli Stati membri di redigere elenchi di paesi terzi da cui autorizzare l'ingresso di determinati prodotti nell'Unione, in assenza di elenchi stabiliti dalla normativa dell'Unione. La normativa dell'Unione non prevede elenchi di paesi terzi per tutti i prodotti. La Commissione segue da vicino l'evoluzione degli elenchi e valuta la necessità di adottare norme sulla base di tale conferimento. La Commissione ritiene pertanto prudente mantenere il conferimento per il futuro.
- I conferimenti di poteri di cui agli articoli da 240 a 242 consentono alla Commissione di stabilire a livello di Unione specifiche misure di protezione e prevenzione, anche in materia di biosicurezza, riguardanti l'ingresso nell'Unione di determinati prodotti e mezzi di trasporto. L'importanza di questi conferimenti di poteri sta nel fatto che essi offrono la possibilità di elaborare tali norme in futuro per prevenire la diffusione di malattie animali nell'UE, contribuendo così a rafforzare la biosicurezza alle frontiere esterne dell'Unione.
- Un atto delegato sui movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia sulla base dei conferimenti di potere di cui alla parte VI (articoli da 245 a 254) del regolamento (UE) 2016/429 è in fase di elaborazione e l'adozione è prevista per il 2025.
- Il conferimento di poteri di cui all'articolo 263, riguardante la possibilità di modificare l'allegato III del regolamento (UE) 2016/429, non è stato utilizzato durante il periodo di riferimento della relazione, poiché non si sono verificate modifiche in materia di tassonomia che ne giustificassero l'utilizzo. Tali modifiche in materia di tassonomia possono verificarsi in qualunque momento, e la Commissione può avere la necessità di reagire di conseguenza introducendo le necessarie modifiche.

4. CONCLUSIONI

Dato che il regolamento (UE) 2016/429 è in vigore dal 21 aprile 2021 e che i conferimenti di poteri sono finora stati utilizzati ampiamente e a favore degli Stati membri e dei settori dell'agricoltura e dell'acquacoltura nell'Unione, la Commissione ritiene necessario prorogare tutti i conferimenti di poteri per l'adozione degli atti delegati previsti dal regolamento, al di là dell'attuale periodo di cinque anni. La possibilità di sviluppare norme sulla base dei conferimenti di poteri rimane importante al fine di offrire la flessibilità necessaria per l'attuazione della normativa, la sua semplificazione, chiarificazione e il suo adeguamento periodico agli standard scientifici più recenti e di consentire alla Commissione di intervenire nei settori in cui non l'ha ancora fatto, ma in cui potrebbe essere necessario un intervento in futuro.